OGGETTO: CONVENZIONAMENTO TRA I COMUNI DI CASSINA DE' PECCHI E BUSSERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

Relaziona in merito all'argomento il Sindaco Massimo Ivan Mandelli.

Gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di trascrizione agli atti della presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali" prevede che "*I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria*";

Richiamato l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina, a sua volta, la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria comunale e le relative comunicazioni dovute alla Sezione regionale dell'Agenzia dei Segretari comunali e provinciali ora Ministero dell'Interno;

Dato atto che i tra il Comune di Cassina de' Pecchi ed il Comune di Bussero sono intercorsi accordi per la possibile costituzione di un servizio associato per la gestione della Segreteria comunale, affidando la titolarità dell'ufficio ad un solo segretario, mediante l'approvazione di apposito atto convenzionale;

Valutata tale ipotesi di convenzionamento e ritenuta la stessa accoglibile in quanto i due Enti potranno ottenere, nell'ottica di una migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, reciproci risparmi di spesa dalla gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

Esaminata al riguardo l'allegata bozza di convenzione (all. A), che disciplina il servizio in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Cassina de' Pecchi e Bussero e i rapporti di natura giuridica ed economica tra le parti contraenti;

Richiamati gli artt. 30 e 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area 2 Finanze, Personale e Organizzazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale

Presenti: n._____Consiglieri
astenuti:
votanti: n._____Consiglieri
Con voti:

- favorevoli:

- contrari:

D E L I B E R A

1. **di costituire**, mediante convenzionamento con il Comune di Cassina de' Pecchi (MI), un servizio associato per la gestione della Segreteria comunale, avvalendosi a tal fine dell'opera di un solo Segretario;

2. **di dare atto** che la convenzione durerà sino al 31 dicembre 2019, con decorrenza dalla data di presa d'atto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

3. **di dare atto** che il Comune di Cassina de' Pecchi rivestirà il ruolo di capo convenzione;

4. **di dare atto** che ai fini di cui alla presente convenzione, il Segretario, già nominato dal Sindaco del Comune di Cassina de' Pecchi, dovrà assumere servizio sulla Segreteria Comunale dopo la nuova nomina da parte dello stesso Sindaco del Comune di Cassina de' Pecchi e l'accettazione da parte del Segretario medesimo;

5. **di approvare** conseguentemente l'allegata bozza di convenzione (all. A), disciplinante il servizio in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. **di dare atto** che il comune Capofila provvederà a trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto al Ministero dell'interno – Prefettura di Milano (ex Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali).

INDI

Presenti: n._____Consiglieri
astenuti:
votanti: n._____Consiglieri
Con voti:
- favorevoli:
- contrari:

Con distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA' ALLEGATI ALL'ORIGINALE.

Allegato A) alla deliberazione di C.C. n._____del_____

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CASSINA DE' PECCCHI (MI) E BUSSERO (MI)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di _____

TRA

il Comune di Cassina de' Pecchi (Mi), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Mandelli, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, C.F. 83500570151;

E

il Comune di Bussero (Mi), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Curzio Aimo Rusnati, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, C.F. 03063770154;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 è possibile procedere alla stipula di una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____ , esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Cassina de' Pecchi ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria tra i Comuni di Cassina de' Pecchi e Bussero;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data _____ , esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Bussero ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria tra i Comuni di Cassina de' Pecchi e Bussero;
- che al 01/01/2014 il Comune di Cassina de' Pecchi ha una popolazione di n. 13.458 abitanti ed il Comune di Bussero una popolazione di n. 8.628;

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Cassina de' Pecchi e Bussero, appartenenti alla Provincia di Milano, stipulano la presente convenzione allo scopo di disciplinare e coordinare lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale, garantendo agli Enti aderenti la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nello spirito indicato dalle leggi di riforma dell'ordinamento delle Autonomie Locali e conseguendo un significativo risparmio della spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cassina de' Pecchi assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

E' fatto salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' ex AGES.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nelle rispettive sedi di segreteria comunale.

Le procedure di sostituzione del segretario in caso di impedimento o di sua assenza restano di competenza del Sindaco del Comune Capo convezione, salvo diverso accordo tra i sindaci.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario dovranno essere articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il calendario verrà predisposto tenuto conto che il Segretario dovrà in via ordinaria assicurare la propria attività presso la segreteria dei Comuni di Cassina de' Pecchi e Bussero in ciascuna sede rispettivamente nella misura pari al 60% e 40% dell'orario settimanale.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
60% Comune di Cassina de' Pecchi;

40% Comune di Bussero;

In caso di utilizzo congiunto di segretari supplenti o reggenti, il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione dell'intero compenso ed alla ripartizione della quota a carico dell'altro comune in sede di rendicontazione della spesa.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di presa d'atto della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e durerà fino al 31.12.2019. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide la Prefettura di Milano (Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali sezione Regionale Lombardia).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle amministrazioni interessate.

La presente convenzione prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare con apposito atto deliberativo degli enti interessati.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2^, (popolazione superiore ai 10.000 ed inferiore ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Cassina de' Pecchi e Bussero, sarà inviata in copia conforme all'originale, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/1997, alla Prefettura di Milano (Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali sezione Regionale Lombardia) per consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Cassina de' Pecchi
IL SINDACO

per il Comune di Bussero
IL SINDACO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Vigente al: 24-11-2014

Capo II
ARTICOLAZIONE DELL'ALBO, CONVENZIONI DI SEGRETERIA E PASSAGGIO TRA LE FASCE PROFESSIONALI

Art. 10
Convenzioni di segreteria

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. ***((5))***

2. Le convenzioni stabiliscono le modalita' di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilita' di recesso da parte di uno o piu' comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi e' trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entita' della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessita' organizzativa degli stessi.

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento

delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicita', efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto".

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vigente al: 24-11-2014

CAPO V
Forme associative

Articolo 30
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

CAPO II
Segretari comunali e provinciali

Articolo 98
Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere

superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.